

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia ha ad oggetto spese e oneri applicati dalla banca resistente in relazione ad un contratto di leasing stipulato in data 21 aprile 2004 con il ricorrente. Già a partire dall'aprile 2005, il ricorrente/utilizzatore contestava l'indebita imputazione in fattura e il conseguente errato addebito a mezzo RID sul proprio c/c, di spese non dovute. Nello stesso tempo, il ricorrente notificava alla concedente che, qualora fossero stati ancora imputati in fattura oneri non previsti contrattualmente, avrebbe revocato l'autorizzazione all'addebito in c/c e avrebbe proceduto ai pagamenti mediante bonifico, mese per mese.

In mancanza di riscontro da parte della banca, il ricorrente comunicava in data 13 luglio 2005 di aver provveduto - secondo il preannunciato intendimento - a revocare presso il proprio istituto creditizio l'autorizzazione al RID, invitando conseguentemente la controparte a trasmettere la fattura recante l'importo della rata da pagare, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto al termine di scadenza, per consentire il tempestivo e puntuale pagamento

a mezzo di bonifico. Nella stessa comunicazione, così come nella successiva corrispondenza, il ricorrente specificava che qualunque voce di remunerazione non espressamente indicata nel contratto ed approvata dalle parti non poteva essere applicata e alterava illegittimamente il corrispettivo pattuito.

In particolare, nell'ambito di tale corrispondenza, il cliente contestava l'applicazione dei seguenti oneri e spese:

- “oneri gestionali assicurativi”, addebitati nella fattura di maggio 2005, in quanto la polizza prevedeva un premio unico, anticipato per tutta la durata del contratto;
- spese per incasso, pari a € 8 mensili, non dovute dal momento in cui aveva revocato l'addebito a mezzo RID;
- spese per invio comunicazioni periodiche (€ 40), comunicazioni cui il ricorrente dichiarava di voler rinunciare.

Ha inoltre ribadito la richiesta di conoscere preventivamente l'importo delle rate a scadere, con espressa indicazione della relativa quota di capitale e di interessi, nonché di opportuni riferimenti sul calcolo di indicizzazione effettuato.

In risposta la banca, pur concedendo talune riduzioni sugli importi di spesa previsti - a suo dire - nella documentazione precontrattuale, sostanzialmente respingeva le richieste del ricorrente; con particolare riferimento alla pretesa di ricevere anticipatamente la fattura, ha opposto che le procedure operative interne non consentono di contabilizzare l'importo prima della data di scadenza del relativo canone, osservando d'altra parte che non sussiste alcun obbligo legale di fornire dettaglio dei conteggi e dei pagamenti richiesti.

Nel settembre 2009, in prossimità della scadenza contrattualmente prevista, il ricorrente dichiarava di voler esercitare l'opzione di acquisto. Con nota di reclamo del 30 ottobre 2009, nel comunicare l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico della somma pattuita per l'acquisto del bene locato, ingiungeva all'intermediario di astenersi dall'imputare il pagamento a copertura delle altre pendenze – pari, secondo un prospetto appositamente elaborato, a € 1.834,12, per interessi moratori, spese per rinnovo istruttoria fido, oneri di gestione insoluti – che non intendeva riconoscere e per le quali chiedeva nota di credito a stralcio. L'intermediario, nell'ultima nota di riscontro, dichiarava sinteticamente di non accogliere le richieste avanzate dal ricorrente.

In data 22 febbraio 2010, il cliente, per il tramite del proprio legale, ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo che questi dichiarasse non dovuta la somma di € 1.834,12 che - a chiusura del rapporto – risultava a proprio debito per effetto di addebiti

ritenuti ingiustificati. Le contestazioni riguardano, innanzitutto, presunte violazioni della normativa di trasparenza commesse dalla banca già in sede di trattative; in particolare, si osserva con riferimento agli oneri applicati dalla banca che, nelle condizioni generali di contratto, sono indicati gli importi massimi che, però, non sarebbero state oggetto di contrattazione.

Il ricorrente ha, inoltre, contestato ciascuna delle voci di spesa addebitate a suo carico fino al concorrere della somma imputata a suo debito:

- gli interessi di mora su pagamenti ritardati, pari a complessivi € 399,08. Il ricorrente rammenta di aver richiesto, contestualmente alla comunicazione della revoca della domiciliazione di pagamento RID, di ricevere la fattura recante l'importo del canone in scadenza con congruo anticipo. In mancanza di riscontro da parte dell'intermediario, il ricorrente aveva provveduto al pagamento sulla base dell'importo della precedente fattura, con bonifico a data fissa, all'inizio di ogni mese. Il ricorrente ha inoltre osservato che, se anche fossero dovuti per taluni pagamenti interessi moratori per il ritardo di qualche giorno rispetto alla scadenza ("dovuto principalmente ai giorni banca, fino a quando non si è deciso di bonificare con valuta fissa beneficiario"), tali interessi non sono stati esplicitati in fattura, né è indicato il periodo di mora al quale si riferiscono;
- le spese amministrative per gestione insoluti, le quali, oltre a non essere contrattualmente previste, sarebbero state indebitamente applicate, tenuto conto che il ricorrente aveva a suo tempo revocato l'autorizzazione all'addebito sul proprio c/c. Egualmente, non sussisterebbe titolo per le spese di incasso, applicate mensilmente per complessivi € 178,00, nonostante l'avvenuta revoca del RID.

In merito alle restanti voci di debito a proprio carico, il ricorrente ha negato che esse siano dovute trattandosi: a) di spese per l'invio di comunicazioni periodiche (€ 75), alle quali il cliente aveva rinunciato proprio in ragione dell'eccessiva onerosità; b) spese di produzione dei conteggi (€ 35) e spese di invio documentazione revisori (€ 12), che non risulterebbero, tuttavia, indicate in nessun documento contrattuale, neanche nelle "condizioni generali"; c) oneri per l'esercizio del diritto di opzione (€ 192,60), i quali non sarebbero stati oggetto di negoziazione, oltre che indicati in modo difforme nelle condizioni generali di contratto.

L'intermediario ha replicato al ricorso con controdeduzioni depositate nei termini, eccependo innanzitutto l'irricevibilità, in tutto o in parte, del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, vertendo la controversia sull'applicazione di spese e oneri a far data dal 2004.

Ha poi integralmente respinto i rilievi inerenti alle presunte violazioni in materia di trasparenza. In particolare, ha obiettato che il modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal ricorrente rinvia esplicitamente alle “condizioni generali di contratto”, che formano parte integrante del regolamento contrattuale.

Con riferimento agli addebiti contestati, la banca ha replicato in merito alle singole voci di debito, come segue.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, ha osservato che il premio, pari al 3,30 per mille del valore d’acquisto, “è da intendersi annuale come solitamente si conviene per la stipula dei contratti assicurativi”. Invero, precisa la parte resistente, il modulo di adesione alla copertura assicurativa non qualifica il premio come corrispettivo dovuto anticipatamente in un’unica soluzione. D’altra parte, l’interpretazione del contratto assicurativo proposta dal ricorrente determinerebbe una significativa sproporzione nell’assetto di interessi rispetto alle condizioni generalmente praticate sul mercato per una polizza assicurativa “all risk” della durata di 5 anni.

In relazione agli interessi di mora per complessivi € 399,08, l’intermediario ha richiamato le “condizioni generali di contratto” là dove prevedono che l’utilizzatore debba effettuare, alle date di rispettiva scadenza, i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti “con le modalità che la Concedente riterrà di adottare, al domicilio della stessa”, senza necessità di un preavviso. In caso di ritardo, il cliente è tenuto a corrispondere gli interessi di mora “da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali”. Ed è appunto in tale misura che sono stati applicati gli interessi moratori anche nel caso controverso, in quanto i bonifici a saldo delle fatture non sarebbero stati effettuati dal cliente con le “valute richieste” (alla scadenza dei canoni), come documentato dall’estratto conto allegato (relativamente alla fattura contestata dal cliente, l’intermediario precisa che gli oneri di mora addebitati sono relativi non ad un unico pagamento, ma a numerosi ritardi registrati nel tempo e poi “sanzionati”).

Riguardo alle spese di incasso per complessivi € 178,00, anch’esse troverebbero una base testuale nell’art. 5 delle “condizioni generali”, le quali espressamente prevedono che le spese di incasso sono a carico della locataria, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata. Tale onere è quantificato nel documento di sintesi in € 8 mensili.

Ugualmente oggetto di previsione nelle “condizioni generali” all’art. 16 sarebbero le spese amministrative gestione insoluti (€ 70), applicate nei casi di “canoni resi insoluti, documentabili dall’estratto conto”.

Lo stesso è a dirsi per le spese per invio comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB, pari a € 40,00.

Ed ancora, le spese produzione conteggi pari a € 35,00, dovute per l'invio di un prospetto contabile recante la distinzione tra quota capitale e quota interessi relativamente all'anno 2005, andrebbero ricondotte all'art. 16 del "condizioni generali di contratto", come "spese amministrative per modifiche contrattuali senza emissione di appendici e per produzione conteggi" nell'importo massimo di € 75,00 + IVA.

Il succitato art. 16 contemplerebbe, inoltre, quali "spese per rilascio ed invio copie di documenti richiesti dall'utilizzatore" nell'importo massimo di € 30 + IVA, per documento, le spese di invio documentazione revisori (€ 12), conseguente ad una richiesta del cliente, nonché gli oneri di esercizio del diritto di opzione, pari nel caso di specie, a € 192,60,

In conclusione, l'intermediario ha affermato che le richieste all'Arbitro Bancario Finanziario siano da rigettare.

## **DIRITTO**

Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Va preliminarmente sottolineato, a tal fine, che risulta priva di fondamento l'eccezione di irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, sollevata dall'intermediario in sede di controdeduzioni. Ed infatti, gli oneri e le spese di cui il ricorrente lamenta l'illegittima applicazione si riferiscono ad un rapporto contrattuale tuttora in atto. D'altro canto, la richiesta di pagamento, comprensiva degli interessi moratori nel frattempo maturati, è coeva all'esercizio da parte del ricorrente dell'opzione di acquisto del bene oggetto del contratto di leasing, avvenuta nel settembre 2009.

Occorre altresì evidenziare che la vicenda in esame rappresenta un'ipotesi di contrattazione per condizioni generali ex art. 1341 c.c., come confermato indirettamente dallo stesso ricorrente, là dove lamenta la specifica contrattazione di spese ed oneri applicati al contratto. Merita ricordare che, proprio in considerazione delle particolari modalità di formazione del contratto, il legislatore ha previsto una norma ad hoc, l'art. 1370 c.c., che prescrive di interpretare le clausole ambigue inserite nelle condizioni generali e predisposte unilateralmente, nel dubbio, a favore dell'aderente. Gli è che, nel caso di specie, ci si trova di fronte non ad un contratto individuale, ma un contratto fra imprenditori in cui uno dei due (segnatamente l'intermediario) assume la veste di parte predisponente e l'altro

(l'utilizzatore) quella di "aderente", con la conseguenza che è pressoché inevitabile l'impiego dell'art. 1370 c.c.

Né assume rilievo l'inversione formale delle posizioni di proponente e di accettante, e quindi la circostanza che il cliente abbia indirizzato all'intermediario la proposta di conclusione del contratto, trattandosi di un troppo ovvio meccanismo di elusione della disciplina codicistica. Discende da quanto detto che, in assenza di un'esplicita previsione della periodicità del pagamento dei premi assicurativi, l'ambiguità va risolta a favore del ricorrente/utilizzatore, sicché il premio deve intendersi come premio unico da versare anticipatamente per tutta la durata del finanziamento.

L'interpretazione ex art. 1370 c.c. appare, nel caso in esame, conforme al criterio di buona fede, quale regola unitaria di valutazione del contratto, nel cui ambito si articolano tutti gli altri criteri interpretativi.

D'altro canto, proprio avendo presente la generale rilevanza della buona fede e correttezza nel sistema dei rapporti obbligatori, come si desume dagli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., ritiene il Collegio di poter ravvisare un comportamento dell'intermediario non conforme a tali principi, dal momento che – nonostante l'avvenuta revoca da parte del ricorrente dell'autorizzazione all'addebito automatico in conto corrente – ha continuato ad applicare le spese di incasso in misura invariata, a registrare nel proprio sistema informativo gli insoluti conseguenti agli ordini di incasso inesitati ed a calcolare gli interessi moratori in ragione del divario temporale intercorrente fra la data di valuta dei bonifici e quella di registrazione nel proprio sistema informativo contabile.

Giova ricordare come – secondo l'orientamento di una parte della dottrina, di recente accolto anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., 18 dicembre 2007, n. 26617) – l'offerta da parte del debitore di un mezzo di pagamento alternativo rispetto alla moneta legale (quale è il bonifico bancario o l'assegno circolare) non può essere legittimamente rifiutata dal creditore. Tale mezzo è idoneo a produrre l'effetto solutorio, costituendo, peraltro, uno strumento più celere e sicuro rispetto alla moneta fisica. Il limite oltre il quale il rifiuto del creditore diviene illegittimo ed il pagamento estingue l'obbligazione è, quindi, segnato dai principi di correttezza e buona fede, sulla base dei quali vanno valutate, anche in via comparativa, le modalità di offerta dell'adempimento e le circostanze soggettive del creditore in relazione al caso concreto. Ed invero, non appena si consideri che ciò che rileva è l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma e che la moneta scritturale incentrata sulle scritturazioni bancarie ha funzione solutoria nello stesso

modo della moneta fisica, non può ravvisarsi – nel caso sottoposto alla cognizione del Collegio – alcun giustificato motivo in capo all'intermediario per rifiutare i pagamenti mediante bonifico.

Deve rilevarsi, inoltre, che – come chiarito dalle stesse Sezioni Unite – il ricorso alla moneta bancaria non incide sull'art. 1182 c.c., a mente del quale, per le obbligazioni pecuniarie, la prestazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore.

Sono invece dovute all'intermediario le spese per invio delle comunicazioni periodiche, per produzione conteggi, per invio documentazione revisori, nonché di esercizio del diritto di opzione, in quanto trovano la propria fonte o in una norma di legge (art. 119 TUB) o nelle condizioni generali di contratto. In particolare, per quanto concerne le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TUB, è da sottolineare come la relativa disciplina non risulta finalizzata solo a garantire una maggiore trasparenza contrattuale, ma persegue anche lo scopo di dare certezza definitiva ai rapporti, posto che il terzo comma della disposizione sopra citata dispone che in mancanza di opposizione da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Va pure evidenziato che sull'intermediario grava un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione bancaria in questione, cui corrisponde un diritto soggettivo del cliente al relativo ottenimento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta all'intermediario la somma di € 1.554, 52.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200, 00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20, 00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI